

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 gennaio 2021 — Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) / Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis

(Causa C-280/19 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione – Clausola compromissoria – Contratto Minatran, concluso nell'ambito del settimo programma quadro – Costi ammissibili – Nota di addebito emessa dall'ERCEA – Recupero degli importi anticipati – Costi di personale e spese indirette corrispondenti a tali costi di personale – Obbligo di eseguire i lavori esclusivamente nei locali del beneficiario della sovvenzione – Sorveglianza da parte del beneficiario – Prassi consueta del beneficiario)

(2021/C 72/06)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) (rappresentanti: F. Sgritta e M. Pesquera Alonso, agenti, assistiti da E. Kourakis, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (rappresentante: V. Christianos, dikigoros)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) L'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 182 del 27.5.2019.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda), International Protection Appeals Tribunal — Irlanda) — K.S., M.H.K. / The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Ireland e the Attorney General (C-322/19), R.A.T., D.S. / Minister for Justice and Equality (C-385/19)

(Cause riunite C-322/19 e C-385/19) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Protezione internazionale – Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Direttiva 2013/33/UE – Cittadino di uno Stato terzo che si è recato da uno Stato membro dell'Unione europea in un altro, ma che ha chiesto la protezione internazionale solo in quest'ultimo – Decisione di trasferimento verso il primo Stato membro – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Accesso al mercato del lavoro quale richiedente protezione internazionale]

(2021/C 72/07)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda), International Protection Appeals Tribunal

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: KS, MHK (C-322/19), R.A.T., D.S. (C-385/19)

Convenuti: The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Ireland e the Attorney General (C-322/19), Minister for Justice and Equality (C-385/19)

Dispositivo

- 1) Un giudice nazionale deve tener conto della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, la quale, in forza degli articoli 1, 2 e 4 bis, paragrafo 1, del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, non si applica nello Stato membro di tale giudice, per interpretare le disposizioni della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, che trova invece applicazione in detto Stato membro, conformemente all'articolo 4 di tale protocollo.
- 2) L'articolo 15 della direttiva 2013/33 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude un richiedente protezione internazionale dall'accesso al mercato del lavoro per il solo motivo che nei suoi confronti è stata adottata una decisione di trasferimento, in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.
- 3) L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2013/33 va interpretato nel senso che:
 - può essere attribuito al richiedente protezione internazionale il ritardo nell'adozione di una decisione di primo grado avente ad oggetto una domanda di protezione internazionale, derivante dalla mancata cooperazione di tale richiedente con le autorità competenti;
 - uno Stato membro non può attribuire al richiedente protezione internazionale il ritardo nell'adozione di una decisione in primo grado avente ad oggetto una domanda di protezione internazionale, per il fatto che quest'ultimo non ha presentato la sua domanda al primo Stato membro di ingresso, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento n. 604/2013;
 - uno Stato membro non può attribuire al richiedente protezione internazionale il ritardo nell'esame della sua domanda derivante dalla presentazione, da parte di quest'ultimo, di un ricorso giurisdizionale, avente effetto sospensivo, contro la decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, in applicazione del regolamento n. 604/2013.

⁽¹⁾ GU C 220 dell'1.7.2019.
GU C 255 del 29.7.2019.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bundesrepublik Deutschland / XT**

(Causa C-507/19) ⁽¹⁾

*[Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria – Norme
sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione
internazionale – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 12 – Esclusione dallo status di rifugiato – Apolide di
origine palestinese registrato presso l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei
rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) – Condizioni per essere ammessi ipso facto ai benefici
della direttiva 2011/95 – Cessazione della protezione o dell'assistenza dell'UNRWA]*

(2021/C 72/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland

Convenuto: XT